

Principi comuni - ambito di applicazione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11568 del 02/05/2025 (Rv. 675281 - 01)

Elemento soggettivo - Coscienza e volontà della condotta - Accertamento - Sufficienza - Colpa o dolo - Accertamento - Necessità - Esclusione - Fondamento - Prova contraria - Onere dell'autore dell'illecito.

Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa. (Fattispecie inerente a violazioni in materia bancaria).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11568 del 02/05/2025 (Rv. 675281 - 01)